



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

GESTIONE E ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dirigente Responsabile

Dott.ssa Olivia Piccinini

Tel. 0382 503983

Fax 0382 503990

o.piccinini@smatteo.pv.it

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA RELATIVO PORTATILI PER RADIOSCOPIA,
PORTATILI PER RADIOGRAFIA, GRUPPO RADIOLOGICO, ACCELERATORE
LINEARE, TAC, WORKSTATION, TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA,
SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE OCCORRENTE
ALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO

CAPITOLATO

P- 20160026346

GARA N. 6547742

CIG: 6838931066

AVVERTENZA

AL FINE DI UNA CORRETTA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, SI INVITANO LE DITTE A VERIFICARE
DI ESSERE IN POSSESSO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E A PRENDERNE VISIONE.

LA DOCUMENTAZIONE DI GARA, DISPONIBILE SUL SITO INTERNET "www.sanmatteo.org" E'
COSTITUITA DA:

- BANDO INTEGRALE DI GARA
- DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI
- CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

QUESTA FONDAZIONE DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' PER MANCATA ACQUISIZIONE DA PARTE
DELLE DITTE, DI TUTTO O PARTE DEI SUCCITATI DOCUMENTI, NELLE FORME PREVISTE DAL BANDO INTEGRALE DI
GARA.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr.ssa Olivia Piccinini

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Rag. Anna Righini



FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011
www.sanmatteo.org

INDICE

Art. 1: Oggetto e durata dell'appalto
Art. 2: Prestazioni
Art. 3: Rapporti di lavoro
Art. 4: Parti di ricambio
Art. 5: Richieste di intervento
Art. 6: Variazioni dell'importo contrattuale
Art. 7: Clausole di esclusività
Art. 8: Prezzi e pagamenti
Art. 9: Incedibilità dei crediti
Art. 10: Cessione del contratto
Art. 11: Deposito cauzionale definitivo
Art. 12: Subappalto
Art. 13: Responsabilità e copertura assicurativa
Art. 14: Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 15: Penali
Art. 16: Risoluzione e recesso
Art. 17: Subentro
Art. 18: Norme di salvaguardia
Art. 29: Arbitrato e Foro competente
Art. 20: Spese
Art. 21: Informazioni complementari

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento del servizio di assistenza tecnica, di tipo full risk, occorrente alla Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia (di seguito per brevità: Fondazione), per le sotto riportate apparecchiature:

TIPOLOGIA	INV.	MODELLO SIEMENS	UBICAZIONE	PM/Anno
Portatile per radioscopio	7491	Siremobil Compact 17 CM	Radiodiagnostica	1
Portatile per radiografia	11303	Mobiletplus	Radiodiagn. Amb. Pediatria	1
	10227	PolymobilPlus	Radiodiagnostica	1
Gruppo radiologico	11577	Multix Top	Radiodiagnostica – Sala 1	1
	11558	AXIOM Iconos R200 C20_A	Radiodiagnostica – Sala 2	1
Gruppo radiologico	13727	AXIOM Iconos R200	Radiodiagn. Amb. Pediatria	1
Acceleratore lineare	9915	Primus Basic Unit	Radioterapia	4
Workstation di simulazione	7475	Lantis	Radioterapia	1
Tomografo a risonanza magnetica	16574	Magnetom Symphony A Tim S	Radiodiagnostica	4
	12440	Magnetom Symphony Mrease	Radiologia	4
TAC	15229	Somatom Sensation 64 Cardiac	Radiodiagnostica TAC	2
	11073	Somatom Sensation 16	Radiologia	2
	15166	Somatom Definition	Radiologia Amb. TAC	2
Sistema polifunzionale per radiologia digitale	19132	AXIOM Aristos FX Plus	Radiodiagnostica PS	1
Workstation		Syngo MM Workplace	Radiologia – Sala 2	1

Workstation		Syngo MM Workplace	Radiologia – Sala 3	1
Workstation		Syngo MM Workplace	Radiologia – Sala 5	1
Workstation		System Syngo x-wp	Radiologia – P.S.	1

Il contratto verrà stipulato per un periodo di 12 mesi e la Fondazione si riserva, ai sensi dell'art. 106, c. 11, D. Lgs. 50/2016, il diritto di prorogare il contratto, alle medesime condizioni economiche che verranno fissate a seguito della presente procedura, limitatamente al tempo necessario all'espletamento della nuova procedura per l'affidamento della fornitura di cui trattasi e comunque per un periodo massimo di 180 giorni.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Fondazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 2 - PRESTAZIONI

Gli interventi di assistenza e manutenzione dovranno essere eseguiti da personale tecnico specializzato e/o certificato.

Manutenzione preventiva.

Per tutta la durata del contratto sono richiesti un numero di interventi di manutenzione preventiva come da tabella, secondo quanto previsto dalle normative vigenti di riferimento e dal produttore come indicato nel manuale d'uso/service.

Annualmente dovrà essere consegnato un calendario di manutenzione preventiva.

Ogni visita dovrà essere concordata tempestivamente con il responsabile del reparto.

Dovrà essere redatto un verbale per ogni manutenzione preventiva, nel quale saranno indicate le attività svolte e le parti di ricambio utilizzate.

Il verbale di manutenzione dovrà essere consegnato al responsabile del reparto e in copia alla S.C. di Ingegneria Clinica.

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le parti di ricambio, necessarie al ripristino del corretto funzionamento dei sistemi comprese anche le spese di trasferta e manodopera.

Manutenzione correttiva/straordinaria.

Per tutta la durata del contratto, sono compresi un numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva in tempo utile a non compromettere o interrompere il normale svolgimento delle attività.

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere eseguiti a seguito di richiesta o da parte del personale di reparto o da parte della S.C. di Ingegneria Clinica.

Il tempo massimo per gli interventi correttivi/straordinari necessari alla risoluzione del problema deve essere entro e non oltre le 8 ore lavorative dalla chiamata.

Il concorrente nella documentazione tecnica dovrà esplicitare entro quanto tempo dalla richiesta di intervento eseguirà quanto richiesto.

La Ditta aggiudicataria deve prevedere la fornitura di un'apparecchiatura di back up, qualora il tempo di risoluzione superi le 8 ore lavorative dalla chiamata, in riferimento alle apparecchiature portatili ed ai sistemi informatici.

Dovrà essere redatto un verbale per ogni manutenzione correttiva nel quale saranno indicate le attività svolte e le parti di ricambio utilizzate. Il verbale di manutenzione dovrà essere consegnato al responsabile del reparto e in copia alla S.C. di Ingegneria Clinica.

Saranno a carico del fornitore tutti i ricambi originali delle parti di cui dovesse risultare necessaria la sostituzione.

La Fondazione si riserva la facoltà di essere presente durante qualsiasi operazione di manutenzione eseguita sulle apparecchiature.

Ricambi e accessori. Per tutta la durata del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà fornire gli accessori e/o dispositivi ed i ricambi originali dedicati al corretto e continuativo funzionamento delle attrezzature. E' da ritenersi compresa la sostituzione di 3 tubi all'anno.

ART. 3 RAPPORTI DI LAVORO

Per ogni intervento di manutenzione preventiva e/o correttiva, deve essere redatto il relativo rapporto di lavoro, sul quale devono essere indicati la descrizione dell'intervento, il tempo impiegato e gli eventuali materiali utilizzati. Per gli interventi su esplicita richiesta della Struttura di Ingegneria Clinica (manutenzione correttiva) nei rapporti di lavoro dovranno essere indicati, in aggiunta a quanto sopra, anche gli estremi della richiesta di intervento (di cui al successivo art. 6) inviata dalla stessa Struttura di Ingegneria Clinica, breve descrizione tecnica del guasto e le cause che possono averlo determinato.

Qualora il contratto preveda verifiche di sicurezza elettriche i relativi rapporti devono prevedere la specificazione del numero di inventario dell'apparecchiatura interessata alla verifica: Espletate le visite di manutenzione, i tecnici della ditta dovranno presentarsi presso la struttura di Ingegneria Clinica per rilasciare i rapporti di lavoro debitamente compilati e firmati dal tecnico della ditta e da persona autorizzata del Reparto, comprovanti l'avvenuta manutenzione, per poter provvedere alla liquidazione delle fatture corrispondenti.

Occorre far presente che la scrivente Struttura non liquiderà fatture prive della necessaria documentazione.

ART. 4 – PARTI DI RICAMBIO

Per le parti di ricambio e/o materiale di consumo esclusi dal contratto di manutenzione, si prega seguire quanto segue:

- a) indicazione in offerta dei materiali di consumo e/o ricambi non compresi nel contratto di manutenzione, con relativo costo unitario e sconto applicato;
- b) i pezzi sostituiti devono essere fatturati separatamente dal canone di servizio e le fatture corrispondenti devono contenere l'indicazione "Parti di ricambio non comprese nel contratto di manutenzione" .

Inoltre dovrà essere inviato alla Struttura di Ingegneria Clinica il listino prezzi per i pezzi di ricambio ed i materiali di consumo su supporto informatico.

Qualora codesta ditta non fosse in grado di fornire il suddetto listino è invitata, in caso sostituzioni di parti di ricambio e/o di consumo non compresi nel contratto di manutenzione, ad inviare tramite fax alla Struttura di Ingegneria Clinica apposita comunicazione recante l'indicazione del materiale sostituito, il relativo costo unitario e lo sconto applicato all'Istituto.

In caso di sostituzioni di parti di ricambio, la ditta dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:

- a) dovrà contattare la Struttura di Ingegneria Clinica con cui verranno concordati i tempi e i modi per la consegna del materiale;
- b) lo smaltimento delle parti di ricambio sostituite dovrà avvenire a carico della ditta, con l'osservanza delle prescrizioni viventi in materia.

ART. 5 - RICHIESTE DI INTERVENTO

In attesa dell'espletamento delle procedure di approvazione del contratto, in caso di guasto, la Struttura di Ingegneria Clinica provvederà ad inviare apposita richiesta di intervento che non costituisce ordine formale. A tal fine non deve essere emessa alcuna fattura in quanto l'intervento, qualora la tipologia del contratto lo consenta, verrà ricompresa nello stesso.

Qualora, tuttavia, l'Istituto non intendesse procedere all'aggiudicazione del collocamento del servizio in parola, la stessa Struttura di Ingegneria Clinica provvederà ad emettere ordine formale per l'intervento in oggetto

ART. 6 - VARIAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Qualora determinate apparecchiature venissero dichiarate "fuori uso" o non più utilizzabili durante la validità temporale del contratto, verrà decurtato l'importo contrattuale dell'apparecchio da escludere, in relazione al residuo periodo di vigenza.

ART. 7. - CLAUSOLE DI ESCLUSIVITÀ

Durante il periodo di vigenza contrattuale si intendono esclusivamente applicabili le clausole e condizioni riportate nel presente capitolato.

Qualora l'offerta della ditta contenga clausole in evidente contrasto rispetto a quelle contenute nel presente capitolato, si intendono comunque applicate e correnti le clausole riportate nello stesso.

ART. 8 – PREZZI E PAGAMENTO

La Ditta dovrà indicare:

- § Il canone di manutenzione globale
 - § Il canone unitario per il singolo apparecchio
 - § Il numero di inventario dell'Istituto per ogni apparecchio (etichetta Ingegneria Clinica).
- Le ore di viaggio, le spese amministrative, diarie e trasferte si intendono a carico della ditta.

Per quanto riguarda la fatturazione del canone di manutenzione, la ditta è tenuta a seguire quanto sotto richiesto e precisamente:

- Manutenzione preventiva -

La fatturazione del canone dovrà essere effettuata successivamente l'effettuazione degli interventi di manutenzione programmata.

- Contratto di manutenzione full-risk -

Non saranno liquidate fatture emesse in via anticipata e pertanto la ditta dovrà provvedere all'emissione di fatture semestrali che dovranno comprendere i periodi Gennaio-Giugno e Luglio-Dicembre (per i contratti di durata corrispondente all'anno solare)

La revisione opera dopo i primi dodici mesi di vigenza contrattuale, qualora i prezzi praticati non risultino in linea con l'andamento dei prezzi di mercato e/o dei prezzi medi eventualmente indicati da Regione Lombardia praticati alle Aziende Ospedaliere pubbliche e private, ai sensi di quanto previsto dall'art.106 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di attivazione di Convenzioni CONSIP o ARCA successivamente all'aggiudicazione da parte di questa stazione appaltante dei prodotti oggetto della presente gara, la ditta aggiudicataria, in caso di prezzo sfavorevole alla stazione appaltante, si impegna ad adeguare il medesimo a quello in convenzione e, comunque, ad accettare l'anticipata risoluzione del contratto, che non determina nella contraente qualsivoglia refusione, indennizzo o altro, a qualsiasi titolo.

I pagamenti avverranno a scadenza pattuita, conformemente a quanto stabilito con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 (G.U. del 14/03/2008 in vigore dal 29/03/2008), con il quale viene adottato il previsto regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare i pagamenti superiori a € 10.000,00.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si procederà come da disposizioni della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. prot. H1.2008.0015082 del 11/04/2008, che prevede il pagamento diretto da parte di Finlombarda Spa delle fatture relative a forniture di Beni e Servizi.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Sanitaria devono fare riferimento al seguente *Codice Univoco Ufficio* così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Codice Univoco Ufficio: UF6CZ0	<CodUff_azienza> ⁽¹⁾
--------------------------------	---------------------------------

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

2. Il codice unico di progetto (CUP) - in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico. Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:
1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
 2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
 3. Totale documento
 4. Codice fiscale del cedente
 5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

Per i pagamenti la Fondazione si impegna all'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 3 della L. 136/ del 13/8/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. (cfr. art. 10 del presente capitolato).

Nel caso di R.T.I, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unicamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna ditta.

In ossequio al principio del buon andamento, trasparenza, semplificazione delle procedure e della par condicio fra i concorrenti, ciascuna ditta dovrà indicare una sola offerta; pertanto le ditte che presentino offerte alternative saranno escluse.

Non sono ammesse offerte condizionate.

ART. 9 - INCEDIBILITA' DEI CREDITI

Per quanto riguarda l'inceditibilità dei crediti trova piena applicazione quanto stabilito dall'art.106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106, comma 1 lett. d), del decreto citato.

ART. 11 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La ditta che risulterà aggiudicataria dovrà costituire idonea garanzia fidejussoria, nella misura e con le modalità prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti previsti dal presente Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico, l'impresa concorrente dovrà indicare le parti del servizio che si intendono eventualmente subappaltare a terzi, da inserirsi tra la documentazione amministrativa.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

La Fondazione sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'impresa nell'esecuzione del contratto.

La Fondazione si rivarrà sulla Ditta aggiudicataria per il risarcimento di qualsiasi danno causato dai disservizi causati dall'aggiudicataria nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale alle proprie strutture, al personale o ai degenti della Fondazione.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione della fornitura.

La decorrenza e l'ammontare di tale polizza sarà individuato con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione

ART. 14 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. In caso di inosservanza, il contratto si intenderà risolto di diritto e verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 della sopra richiamata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 15 - PENALI

Qualora la Ditta aggiudicataria incorra in violazione, omissione o disapplicazione delle disposizioni di cui al presente capitolato, degli atti di gara o del contratto, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, è messo in mora attraverso formale lettera di contestazione degli addebiti da parte della Fondazione, verso la quale la Ditta è tenuta a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Tali controdeduzioni dovranno pervenire all'indirizzo PEC: provveditorato@pec.smatteo.pv.it e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera di

contestazione. In caso di mancato riscontro entro i termini di cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, la Fondazione procede ad applicare le penali come sotto riportate.

1. Ove si verificassero ritardi nello svolgimento del servizio in oggetto rispetto ai termini indicati o inadempienze la Fondazione appaltante ha la facoltà di applicare per il ritardo una penale di €. 1.000,00 (mille) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 15.000,00 (quindicimila), salvo, in ogni caso, l'eventuale maggior danno, mentre per ogni constatata inadempienza a quanto stabilito dal presente capitolato, la Fondazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, avrà la facoltà di addebitare una penale di € 2.000,00 (duemila), elevabile detta cifra a € 4.000,00 (quattromila) in caso di recidiva.

2. Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dalla Fondazione appaltante, non coperto dall'importo delle penali.

3. L'applicazione di tre penali di cui al precedente comma 1, autorizza la Fondazione Appaltante a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale definitivo e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.

4. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Le penali applicate non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

ART. 16 – RISOLUZIONE E RECESSO

La grave e ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, consentirà alla Fondazione, di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio con semplice preavviso ex art. 1456 c.c. che sarà comunicato alla controparte con lettera raccomandata A.R., di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all'inadempimento.

Inoltre, la Fondazione potrà risolvere il contratto, nel rispetto delle modalità sopra specificate, nei seguenti casi:

- qualora le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9-bis della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- in caso di cessione della impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- mancato rispetto del divieto del disposto di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di cessione del credito.;
- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;

La Fondazione recederà dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l'aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di rinunciare, nei seguenti casi:

- qualora nel corso di validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art. 26 della L. 488/99 o l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) della Regione Lombardia, aggiudicassero il servizio di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;
- in qualsiasi momento dal contratto, qualora tramite la competente Prefettura, siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicataria è obbligata a comunicare alla Fondazione le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Si applica l'art. 108 Dlgs 50/2016 per tutte le altre cause di risoluzione, termini e modalità della risoluzione stessa.

ART. 17 – SUBENTRO

Le imprese partecipanti alla gara, non risultate aggiudicatarie, sono vincolate alla propria offerta e, pertanto, qualora se ne verificassero gli estremi, sono tenute all'erogazione della fornitura o subentrando all'aggiudicataria inadempiente.

Si precisa che, in merito all'ipotesi di subentro, essa opera a discrezione dell'Istituto, riscontrate l'opportunità e la convenienza economica ed amministrativa.

Considerata la natura impreveduta ed eventuale dell'inadempimento causa di risoluzione, le ditte partecipanti candidate, secondo l'ordine della graduatoria di gara, hanno diritto alla sostituzione, con preavviso di 20 gg. naturali e consecutivi, decorsi i quali, devono rendersi operative per l'erogazione del servizio.

In ogni caso l'aggiudicataria che risultasse inadempiente saranno addebitati tutti i maggiori oneri derivanti dall'attivazione dei contratti sostitutivi di quello originario.

ART. 18 – NORME DI SALVAGUARDIA

L'offerta sarà impegnativa solamente per l'impresa offerente e dovrà avere validità pari ad almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

L'Istituto si riserva di non procedere all'aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, ovvero quando, sulla base di precedente comunicazione del settore competente, chi presiede la gara accerti e verbalizzi che le offerte pervenute propongano canoni inferiori a quelli di mercato, nonché di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti, senza che le ditte stesse possano avere nulla a che pretendere al riguardo.

Per quanto non previsto dal Disciplinare e dal presente Capitolato, si rinvia al Codice Civile, al D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e a tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto nonché alla normativa vigente in materia.

ART. 19 – ARBITRATO E FORO COMPETENTE

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 209, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere fra l'appaltatore e la stazione appaltante circa l'esecuzione del presente contratto, Foro competente sarà, per ogni evenienza, quello di Pavia, libera peraltro l'Amministrazione della Fondazione di avvalersi invece del Foro di competenza del Fornitore.

ART. 20 – SPESE

Trattandosi di fornitura soggetta all'IVA, il contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso ed a taxa fissa per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131, con applicazione per quanto all'imposta di registro, ove ne fosse il caso, dell'art. 57 del medesimo T.U. e col carico delle spese di bollo e scritturazione alla ditta aggiudicataria. In ogni caso le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti al presente contratto, bollatura e registrazione saranno a carico delle ditte contraenti.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221) e dall'art. 216, c. 11, D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario provvederà a rimborsare alla Fondazione le spese sostenute per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo vigente fino al 31/12/2016, entro 60 giorni dall'aggiudicazione (GURI e quotidiani).

ART. 21 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Olivia Piccinini, tel. 0382/503.380, mail: opiccinini@smatteo.pv.it

Per informazioni di carattere amministrativo, le Ditte sono pregate di rivolgersi al Rag. Anna Righini (tel. 0382/503.060; fax 0382/503.390; mail: a.righini@smatteo.pv.it)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DELLA S.S. ACQUISIZIONE E
GESTIONE BENI E SERVIZI
(Dott.ssa Olivia Piccinini)